

SOMMARIO

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2024	3
2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2023	3
3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2024 scende dal 5% al 2,50%	4
4. RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Dal 13 dicembre aperto alla consultazione pubblica	5
5. L. N. 190/2023 - Disciplina della professione di guida turistica	5
6. L. N. 191/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. "Decreto anticipi")	7
6.1. <i>L. N. 191/2023 - ESPERTI CONTABILI - Ampliate le competenze in materia di deposito di atti presso il Registro delle imprese</i>	7
6.2. <i>L. N. 191/2023 - GIOVANI AUTISTI NELL'AUTOTRASPORTO - Incrementato il fondo per le patenti</i>	7
6.3. <i>L. N. 191/2023 - NUOVA SABATINI - Rifianziata per 50 milioni di euro per il 2023</i>	8
6.4. <i>L. N. 191/2023 - AFFITTI BREVI E TURISTICI - Regole e sanzioni - Arriva il CIN codice identificativo</i>	8
6.5. <i>L. N. 191/2023 - SPORT DILETTANTISTICO - Adeguamenti statutari fino al 30 giugno 2024</i>	9
6.6. <i>L. N. 191/2023 - POLITICHE SOCIALI - Incrementato il Fondo nazionale</i>	10
6.7. <i>L. N. 191/2023 - ONLUS - Proroga dell'accesso al 5 per mille fino al 31 dicembre 2024</i>	10
6.8. <i>L. N. 191/2023 - LAVORO AGILE - Proroga fino al 31 marzo 2024</i>	11
6.9. <i>L. N. 191/2023 - BONUS PSICOLOGO 2023-2024 - Incrementato per l'anno 2023 di 5 milioni di euro</i>	11
7. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 19 DICEMBRE - Semplificazioni per le attività economiche - Riforma fiscale - Riordino del settore dei giochi - Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche ..	12
8. NOTARIATO - Il meccanismo di "cooptazione" nell'ambito delle associazioni del terzo settore	13
9. CNDCEC - FNC - Schemi di bilancio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche	13
10. COP28 - Disponibile il testo dell'accordo finale - Uscita graduale dai combustibili fossili entro il 2050 - Per la prima volta inseriti nel testo i "combustibili fossili"	14
11. APPALTI DIGITALI - REGISTRO PIATTAFORME CERTIFICATE - Accessibile sul sito ANAC dal 18 dicembre	14
12. APPALTI PUBBLICI DIGITALI - Novità dal 1° gennaio 2024 - Istruzioni dall'ANAC	15
13. DIRITTO CAMERALE - Soggetto alla prescrizione quinquennale - Ordinanza della Cassazione	16
14. REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SOCIETA' FIDUCIARIE - Pubblicato il bando per la individuazione di docenti - Curriculum entro il prossimo 28 febbraio 2024	17
15. MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE - Contributi per la promozione all'estero - Domande dal 27 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024	18
16. ASSONIME - Analisi sullo stato di attuazione del PNRR	19
17. UFFICIALI GIUDIZIARI - Fissate le nuove misure dell'indennità di trasferta	20
18. RCA RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - Recepito l'orientamento della normativa europea	20
19. "ONCE-ONLY" - Operativo il sistema per ridurre le barriere e i costi amministrativi e facilitare la libera circolazione	22
20. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Nasce l'Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico	22
21. AGCOM - CONTRATTI PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - Nuovo regolamento a tutela degli utenti sugli adeguamenti tariffari legati all'inflazione	23
22. NUOVE RISORSE PER LA SOCIAL CARD "Dedicata a te"	24
23. CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA FRAGILITA' - Supporto per la formazione lavoro - Assegno di Inclusione - Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa	24
24. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Al via dal 1° gennaio 2024 - Fissate le modalità di messa in esercizio - Aperte le domande attraverso il portale INPS	26
25. L. N. 193/2023 - PUBBLICATA LA LEGGE SULL'OBLIO ONCOLOGICO - Tutela delle persone che sono state affette da malattia oncologica	26
26. DISABILI - Fondo per il diritto al lavoro - Annualità 2023	27

27. GARANTE PRIVACY - Nuovi provvedimenti in tema di trattamento dati - Sorveglianza nei condomini - Uso illecito di registrazioni di colloquio.....	27
28. EMMA9 - Campagna di sensibilizzazione contro il "Money Muling" - 2023.....	28
Altre notizie in breve	29
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	31

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2024

1) Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del **pagamento del diritto annuale**, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2024:

a) nel caso di società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2024** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2023, oppure

b) nel caso di società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2024** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2023.

2) Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2024:**

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2023 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2024;**

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2024;**

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2022;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2023 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2024.**

3) Per quanto riguarda infine l’esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2023

Le imprese operanti con l’estero in possesso del numero meccanografico (o “**codice meccanografico**”) devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2023**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l’aggiornamento della propria posizione nella banca dati **ITALIANCOM** (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere.

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità:**

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica**.

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) da corrispondere mediante pagamento online con carta di credito.

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2023 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della Banca dati ItalianCom e la mancata convalida verrà indicata nella visura camerale.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un **codice alfanumerico a otto caratteri, assegnato a imprese che operano abitualmente con l'estero** dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

I primi due caratteri del codice identificano la provincia e gli altri un numero progressivo, con il quale le aziende che operano all'estero vengono classificate presso l'Istituto Italiano Cambi.

Il numero, che **ha funzioni statistiche**, può essere richiesto da alcuni istituti di credito nelle transazioni monetarie con l'estero.

L'impresa assegnataria del numero meccanografico viene inserita in Italiancom, l'archivio elettronico delle imprese operanti con l'estero.

Il numero meccanografico è **rilevabile nella visura** (si trova nella sezione "ALBI, RUOLI E LICENZE" con la seguente dicitura: *Impresa operante con l'estero Numero: ... Data: ... Data scadenza: ...*).

Con la **Circolare n. 3576/C del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora delle imprese e del made in Italy) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la **"convalida annuale"**.

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitudine ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con **"ditte operanti con l'estero"**.

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali *partners*, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2024 scende dal 5% al 2,50%

Con **decreto del 29 novembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell' 11 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che **la misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato - **a decorrere dal 1° gennaio 2024 - è fissata al 2,50%, in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (**compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. **Il nuovo saggio del 2,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una tabella riportante le variazioni delle percentuali degli interessi legali dal 1942 ad oggi, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

4. RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Dal 13 dicembre aperto alla consultazione pubblica

Con un comunicato del 13 dicembre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che a decorrere dal 13 dicembre 2023, il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** è **consultabile da parte di tutti i cittadini.**

Alla **pagina dedicata di Servizi Lavoro**, attraverso la funzione "**Ricerca enti**" è possibile visionare gratuitamente le informazioni (*dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.*) e scaricare i documenti (*statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.*) riguardanti **oltre 119mila enti iscritti al RUNTS**, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

La ricerca può essere effettuata attraverso diversi parametri, tra cui: la denominazione, il codice fiscale, la sede, il numero di repertorio, la sezione di iscrizione.

Ricordiamo che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il **registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** in attuazione degli **articoli 45 e segg. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)**, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Il Registro è **gestito con modalità telematiche** su base territoriale dall'Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal **Decreto Ministeriale 15 giugno 2020.**

Ricordiamo, infine, che Tuttocamere ha curato una **newsletter monografica, interamente dedicata all'AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**, che viene costantemente aggiornata, e che oggi viene presentata nella sua versione aggiornata al 13 dicembre 2023.

LINK:

[Per accedere al servizio e procedere alla consultazione di documenti di ETS iscritti, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la versione aggiornata della Newsletter n. 28/2020, cliccare QUI.](#)

5. L. N. 190/2023 - Disciplina della professione di guida turistica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la **Legge 13 dicembre 2023, n. 190**, recante "**Disciplina della professione di guida turistica**".

La legge, recante **disciplina della professione di guida turistica**, è volta a stabilire i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

La legge è stata dichiarata **collegato**, a completamento della **manovra di bilancio**, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà inoltre attuazione al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, laddove, tra le riforme da attuare entro dicembre 2023 (**T4 2023**), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (**M1C3-R 4.1 - 10**).

L'evoluzione della disciplina nazionale relativa alle **professioni turistiche**, ed in particolare quella relativa alle **guide turistiche**, ha evidenziato particolari complessità dovute **all'intreccio e alla sovrapposizione di materie e competenze tra Stato e Regioni**, oltre che alla necessità di declinare ed applicare i principi dell'Unione europea in tema di concorrenza e libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione.

Coesistono infatti, nella regolamentazione interna della disciplina in questione, aspetti attinenti alla materia **turismo**, alle materie di competenza concorrente **professioni e formazione professionale**, nonché alla tutela della **concorrenza**, competenza esclusiva dello Stato.

Quanto ai profili concorrenziali, la Commissione UE ha precisato che *"per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sul riconoscimento delle professioni di cui alla **Direttiva 2005/36/CE**, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla **direttiva 2006/123/CE** (Direttiva sui servizi, cd. "Direttiva Bolkestein"). La direttiva si applica indistintamente alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici"*.

Con un apposito decreto del Ministero del turismo sarà istituito, presso lo stesso Ministero del turismo, l'**elenco nazionale delle guide turistiche**, distinto in apposite sezioni (art. 5).

Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica **su tutto il territorio nazionale** ed è rilasciato dal Ministero del turismo un **tesserino personale di riconoscimento**, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5, comma 4).

Dettate le condizioni per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero (art. 6)

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la **partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico**, autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7).

L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà definire una **specificata classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica** disciplinate dalla presente legge e provvedere all'attribuzione di uno specifico codice ATECO (art. 8).

Disposte all'articolo 13 le seguenti **disposizioni transitorie**:

- 1) Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge (17 dicembre 2023) saranno iscritte nell'elenco nazionale e verrà loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento, previa presentazione di un'apposita domanda di iscrizione;
- 2) Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più Regioni sono iscritte, sempre dietro presentazione di un'apposita domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con un decreto del Ministro del turismo;
- 3) Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

6. L. N. 191/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. "Decreto anticipi")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la **Legge 13 dicembre 2023, n. 191**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"**.

La legge di conversione - **in vigore dal 17 dicembre 2023** - si compone di **55 articoli** (erano 24 del decreto-legge) **suddivisi nei seguenti cinque Capi:**

- Capo I - Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali (artt. 1 - 8-quinquies)
- Capo II - Misure in favore degli enti territoriali (artt. 9 - 10-bis)
- Capo III - Misure in materia di investimenti e in materia di sport (artt. 10-ter - 16)
- Capo IV - Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza (artt. 17 - 22-bis)
- Capo V - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 23 - 24).

Diverse e importanti le novità introdotte. Ne segnaliamo alcune, che illustreremo di seguito:

- ampliate le competenze degli esperti contabili in materia di deposito di atti presso il Registro delle imprese (art. 8-ter);
- incrementato il fondo per patenti giovani autisti per l'autotrasporto (art. 10-quater);
- rifinanziata la Nuova Sabatini per 50 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 13);
- dettata una nuova disciplina delle locazioni brevi per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale- Arriva il Codice CIN (art. 13-ter);
- nuova proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine di adeguamento degli statuti da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 16);
- incrementato di 10 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 17);
- proroga dell'accesso al 5 per mille per le ONLUS (art. 17-bis);
- proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 di alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile (art. 18-bis);
- incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo per il Bonus psicologo (art. 22-bis).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 145/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

6.1. L. N. 191/2023 - ESPERTI CONTABILI - Ampliate le competenze in materia di deposito di atti presso il Registro delle imprese

L'**articolo 8-ter** - introdotto in sede referente - modifica l'articolo 31 (rubricato "*Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità*") della L. n. 340 del 2000, sostituendo, nei commi 2-quater e 2-quinquies, i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali **con i riferimenti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

Questo significa che - a decorrere dal 17 dicembre 2023 - gli **"Esperti contabili" iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti** - muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società - potranno:

- a) depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile (comma 2-quater);
- b) attestare che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società;
- c) richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio (comma 2-quinquies).

6.2. L. N. 191/2023 - GIOVANI AUTISTI NELL'AUTOTRASPORTO - Incrementato il fondo per le patenti

L'**articolo 10-quater** incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.

Nel dettaglio, l'articolo 10-quater del decreto-legge in commento - aggiunto in sede di conversione al Senato - **incrementa di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023** il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.

Il fondo è denominato "Programma patenti giovani autisti l'autotrasporto" ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). Il relativo art. 1, comma 5-bis, infatti ha previsto il fondo con una dotazione di:

- a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022;
- a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Sicché, **per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro.**

6.3. L. N. 191/2023 - NUOVA SABATINI - Rifinanziata per 50 milioni di euro per il 2023

L'articolo 13 rfinanzia di **50 milioni di euro per il 2023** la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cd. Nuova Sabatini.

Segnatamente, l'articolo 13, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese - attuati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), istitutivo della cd. "Nuova Sabatini" - autorizza la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

La "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013.

La misura, rifinanziata più volte e potenziata in ragione del forte riscontro del settore produttivo, costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

6.4. L. N. 191/2023 - AFFITTI BREVI E TURISTICI - Regole e sanzioni - Arriva il CIN codice identificativo

L'articolo 13-ter, al fine di **assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato**, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per **contrastare forme irregolari di ospitalità**, dispone che il Ministero del turismo:

- 1) **assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN)** alle seguenti unità immobiliari e strutture ricettive:
 - a) alle **unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche**,
 - b) alle **unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, e
 - c) alle **strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere** definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- 2) **detenga e gestisca la relativa banca dati.**

Il comma 2 **impone alle regioni e alle province autonome** di Trento e di Bolzano, che abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, **l'automatica ricodificazione** come CIN dei codici identificativi assegnati, **aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico** fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico ricettive e unità immobiliari locate, **ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale** ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Riguardo ai codici assegnati precedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono **nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data.**

In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono **immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.**

Il comma 3 specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, **previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore** ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori che le gestiscono nelle forme imprenditoriali, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

In particolare, per chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero per il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, viene previsto **l'obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile** in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché l'indicazione dello stesso in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Tali soggetti sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore (possesto di un documento di riconoscimento o di passaporto per gli extracomunitari).

I soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare** e i soggetti che **gestiscono portali telematici** hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera.

Il comma 8 prevede che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, l'attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, in forma imprenditoriale, è **soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui è svolta l'attività.

Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante.

Il comma 9 prevede un **regime sanzionatorio** per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, che però non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale.

In particolare, il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera **priva di CIN**, nonché chiunque propone, pubblicizza o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la **sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

La **mancata esposizione e indicazione del CIN** da parte dei soggetti obbligati è punita con la **sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

La mancata presentazione della SCIA è punito con la **sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

In ogni caso, la **mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas** nonché di estintori è punita con la **sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro** per ciascuna violazione accertata.

Al comma 15 viene precisato che **le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.**

6.5. L. N. 191/2023 - SPORT DILETTANTISTICO - Adeguamenti statutarî fino al 30 giugno 2024

Il **comma 2-bis** – inserito in sede referente – dell'**articolo 16**:

- a) **differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024** sia il **termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti** delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il **termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie**

di adeguamento è esente dall'imposta di registro (lettere a) e b)); resta fermo che l'esenzione è riconosciuta a condizione che le modifiche costituiscano un intervento necessario per adeguare gli statuti alle disposizioni suddette;

- b) introduce una norma transitoria** relativa alle comunicazioni di natura pubblicitaria inerenti agli incarichi e ai **compensi per i direttori di gara** operanti nell'area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica (lettera c)).

6.6. L. N. 191/2023 - POLITICHE SOCIALI - Incrementato il Fondo nazionale

L'articolo 17 prevede un **incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali**, rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo articolo 23.

L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo - **pari a 390.925.678 euro** - della dotazione del Fondo; l'incremento infatti compensa la riduzione (pari anch'essa a 10 milioni di euro) contemplata, per il medesimo anno 2023, dal D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 46.

Il Fondo in oggetto è iscritto nel capitolo 3671 del programma 3.2 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il suddetto programma è stato oggetto di una riduzione, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, pari a 10 milioni di euro per il 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'allegato 1 del suddetto D.L. n. 16 del 2023.

Si ricorda che il riparto annuo del Fondo è operato con decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

6.7. L. N. 191/2023 - ONLUS - Proroga dell'accesso al 5 per mille fino al 31 dicembre 2024

L'articolo 17-bis, introdotto in sede referente, è volto a **prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS**, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime **a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore**.

La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, **fino al 31 dicembre 2024**, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

Tali organizzazioni continuano, fino al 31 dicembre 2024, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111 del 2017, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Il prolungamento di un ulteriore anno dell'applicabilità delle vecchie disposizioni sul cinque per mille – cioè fino al quarto anno successivo a quello di operatività del Registro - **riguarda le sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021**, perché solo per queste è prevista una particolare procedura per la loro iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 34 del D.M. n. 106 del 2020.

Si ricorda, infatti, che per le ONLUS l'accesso al RUNTS - diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - non avviene attraverso la procedura di "trasmigrazione" automatica, ma è previsto che esse procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS.

Tuttavia, per tali associazioni senza scopo di lucro la possibilità di iscrizione al RUNTS è **subordinata, dall'articolo 34 del D.M. n. 106 del 2020, al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato**.

Tale autorizzazione, richiesta nel corso dell'anno 2022, **non è stata ancora rilasciata dalla Commissione europea**, anche in ragione della notifica delle disposizioni fiscali rientranti nella delega del Governo per la Riforma, sulle quali la stessa Commissione ha richiesto ulteriori specifiche sulle singole misure fiscali e su come andranno ad applicarsi sulle attività degli enti del Terzo settore.

Pertanto l'iter è ancora in fase di perfezionamento.

6.8. L. N. 191/2023 - LAVORO AGILE - Proroga fino al 31 marzo 2024

L'articolo 18-bis – inserito in sede referente – **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024** alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Più in particolare, la norma transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile **riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.

La proroga concerne inoltre, la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche **attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente**.

Si ricorda che, **per i dipendenti pubblici**, un'altra fonte legislativa (l'articolo 87, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

6.9. L. N. 191/2023 - BONUS PSICOLOGO 2023-2024 - Incrementato per l'anno 2023 di 5 milioni di euro

L'articolo 22-bis - introdotto in sede referente - **incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023**, il limite complessivo di spesa per il c.d. "**Bonus psicologo**", di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Dispone, inoltre, circa il riparto delle risorse derivanti dall'incremento predetto e in ordine alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 538, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha apportato modifiche testuali all'**articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228**, convertito dalla L. n. 15/2022, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, **rendendola così una misura strutturale**, disponendo uno stanziamento di:

- 5 milioni di euro per il 2023;
- 8 milioni di euro a partire dal 2024.

Sono state successivamente emanate le disposizioni attuative per l'annualità 2022 con il **decreto interministeriale del 31 maggio 2022**, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con la **circolare n. 83 del 19 luglio 2022** l'INPS ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.

L'articolo 22-bis in esame, stabilisce ora che **il limite massimo di spesa** di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, **è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023**.

L'articolo in questione, senza modificare direttamente il succitato articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del D.L. n. 228/2021, incrementa, per il 2023, il limite complessivo di spesa per il contributo in questione: detto limite, in virtù dell'aumento di 5 milioni di euro disposto, **è portato a 10 milioni complessivi**.

I cittadini potranno richiedere il contributo all'INPS e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall'accoglimento della domanda, pena la decadenza.

L'importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

- **1.500 euro** per redditi con ISEE inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- **1.000 euro** per redditi con ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

- **500 euro** per redditi con ISEE superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, **il bonus psicologico è il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia"** per sostenere le persone in condizione di:

- ansia;
- stress;
- depressione;
- fragilità psicologica.

Si rivolge a tutte quelle **persone** che:

- hanno avuto gravi **ripercussioni psicologiche** a causa della **pandemia** e della conseguente crisi socio-economica;
- vogliono beneficiare di un **percorso psicoterapeutico**.

Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

7. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 19 DICEMBRE - Semplificazioni per le attività economiche - Riforma fiscale - Riordino del settore dei giochi - Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche

Il Consiglio dei Ministri n. 62 del 19 dicembre 2023, ha approvato, in sede preliminare, una serie di decreti legislativi che riguardano:

1) **La semplificazione dei controlli sulle attività economiche** in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il testo attua le disposizioni di delega previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2021, in particolare con l'introduzione di una disciplina relativa ai principi e agli strumenti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di limitare le duplicazioni dei controlli.

2) **Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi**, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l'effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

3) **Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

4) **Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAV).

Le nuove norme integrano il TUSMAV allineandolo alle modifiche apportate alla normativa europea di riferimento, determinate dalla rapida evoluzione tecnologica del settore dei media e dei servizi digitali.

Il Consiglio dei ministri ha, inoltre, **approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti**:

1. Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia;
2. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;
3. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;
4. Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LINK:

[Per maggiori dettagli sul contenuto dei vari provvedimenti approvati dal comunicato stampa del Governo, cliccare QUI.](#)

8. NOTARIATO - Il meccanismo di "cooptazione" nell'ambito delle associazioni del terzo settore

Lo Studio n.15-2022/CTS, dal titolo "**Utilizzabilità del meccanismo della "cooptazione" per la sostituzione temporanea di amministratori cessati nell'ambito delle associazioni del terzo settore**", di Eliana Morandi (Approvato *dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023*), affronta il tema della **legittimità dell'applicazione alle Associazioni del Terzo Settore del meccanismo di "cooptazione"** (come prevista dall'art. 2386 c.c.) utilizzato per la sostituzione, da parte dello stesso organo amministrativo, di uno o più suoi componenti che siano venuti a cessare per qualunque causa, valutandone la compatibilità alla luce delle differenze tra Enti associativi ed enti societari.

Lo studio, effettuata una verifica di compatibilità con la disciplina codicistica e con l'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), ritiene fondato concludere che le previsioni disciplinari della cooptazione, come prevista dal Codice Civile, non solo dimostrano piena compatibilità con i valori fondamentali dettati per le associazioni del Terzo Settore; bensì, in effetti, realizzano un equilibrato e contestuale soddisfacimento di entrambe le esigenze che si manifestano negli Enti associativi esattamente come in quelli societari: sia quella di tutelare la loro fondamentale democraticità; sia quella di salvaguardare la loro efficienza operativa.

SOMMARIO: 1. La questione. La Nota Ministero L.P. e P.S. n. 18244 del 30.11.2021. 2 Verifica di compatibilità: la disciplina codicistica. 3. Verifica di compatibilità: l'art. 25 CTS e le eccezioni alla riserva di competenza assembleare; applicabilità della cooptazione in assenza di organo di controllo. 4. Conclusioni.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 15/2022/CTS, cliccare QUI.](#)

9. CNDCEC - FNC - Schemi di bilancio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, **nella disciplina di riferimento della Riforma dello sport** - avviata con la L. n. 86 del 2019 e implementata dai successivi decreti delegati, tra cui il D.Lgs. n. 36/2021 e il D.Lgs. n. 39/2021 - **risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio** che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi.

In questo contesto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale commercialisti (FNC) hanno inteso suggerire, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.

Gli schemi, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.

Negli schemi si rielaborano i formati di bilancio propri degli Enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".

Il documento prevede due modelli alternativi:

- un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione (bilancio d'esercizio);
- un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative (rendiconto per cassa).

I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all'annualità 2023 e, per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l'anno solare.

Va in ogni caso ribadito che, a differenza di quanto previsto per gli Enti del Terzo settore, l'adozione di questi schemi per le associazioni sportive dilettantistiche **non è obbligatoria**. Tantomeno sono previsti obblighi di deposito annuali di tali bilanci presso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS).

LINK:

[Per consultare il documento dei commercialisti, cliccare QUI.](#)

10. COP28 - Disponibile il testo dell'accordo finale - Uscita graduale dai combustibili fossili entro il 2050 - Per la prima volta inseriti nel testo i "combustibili fossili"

"Transitare fuori dai combustibili fossili" e accelerare "l'azione in questo decennio critico".

Così finisce **la Cop 28 di Dubai**: sebbene con diversi limiti, il primo **"Global Stocktake"**, il "bilancio globale" sulle azioni intraprese e da intraprendere, è già storico, perché include i combustibili fossili, anche se con un linguaggio "diplomatico" e pone l'accento sulla necessità di agire già da questa decade, con **l'obiettivo di zero emissioni nette (Net Zero) al 2050**.

198 Paesi al vertice sul clima **Cop28** hanno approvato un **accordo (Global StockTake)**.

Per la prima volta, **invita tutte le nazioni ad abbandonare i combustibili fossili** per scongiurare i peggiori effetti del cambiamento climatico.

Il testo approvato ora parla di: **«Allontanarsi gradualmente dall'uso dei combustibili fossili per la produzione di energia, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050, in linea con la scienza»**.

La formulazione è più vaga della prima versione e soprattutto contiene un appello ("calls on") più che vincoli formali per i governi, condizione che secondo vari osservatori indebolisce ulteriormente l'accordo.

Una nuova bozza di accordo, ridotta da 27 a 21 pagine, è stata diffusa dalla presidenza della Cop28 in corso a Dubai. La nuova bozza riconosce la necessità «di una riduzione profonda, rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza».

Non è più citata la parola «uscita» dai combustibili fossili mentre resta l'indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppio dell'efficienza energetica al 2030.

Il testo proposto dalla presidenza della Cop28 per raggiungere un accordo esorta le parti ad **«accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra le altre, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione, comprese la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, e la produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio, in modo da potenziare gli sforzi verso la sostituzione delle tecnologie fossili nei sistemi energetici»**.

LINK:

[Per accedere al documento finale, cliccare QUI.](#)

11. APPALTI DIGITALI - REGISTRO PIATTAFORME CERTIFICATE - Accessibile sul sito ANAC dal 18 dicembre

Con un comunicato del 15 dicembre scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che da lunedì 18 dicembre 2023 sul portale dei dati aperti ANAC viene attivata per la consultazione la sezione **Registro Piattaforme Certificate (RPC)**.

Il registro raccoglie le informazioni sulle Piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la "Dichiarazione di conformità di piattaforma". Ossia la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti.

Per certificare le piattaforme di approvvigionamento digitale è possibile seguire le istruzioni disponibili sul sito dell'AgID.

LINK:

[Per accedere alla consultazione del RPC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle istruzioni dell'AgID sulla certificazione dei componenti piattaforme, cliccare QUI.](#)

12. APPALTI PUBBLICI DIGITALI - Novità dal 1° gennaio 2024 - Istruzioni dall'ANAC

Gli appalti telematici sono uno degli obiettivi del nuovo Codice dei contratti pubblici e del PNRR e sono regolati dalle disposizioni sulla digitalizzazione dei contratti pubblici.

Le nuove regole e gli obblighi previsti dal Codice per gli appalti digitali **entreranno in vigore il 1° gennaio 2024**. Dal 1° gennaio 2024 diventa, pertanto, **obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate"**.

Gli appalti telematici consentono di superare definitivamente l'era della carta, andare oltre l'idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici e notifiche che hanno rallentato e a volte bloccato l'esecuzione di opere e l'acquisto di beni e servizi.

Con gli appalti telematici, le imprese e le Amministrazioni entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara.

Affinchè le Pubbliche Amministrazioni arrivino preparate al 1° gennaio 2024 ANAC ha messo a disposizione, sulla sua **Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici**, le informazioni e i servizi necessari, come:

- la Piattaforma contratti pubblici (PCP),
- la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti,
- il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE),
- Casellario Informatico,
- Anagrafe degli Operatori Economici.

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la **gestione delle gare pubbliche**, per le quali **diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate"**.

Questo significa, in concreto, che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme "certificate" messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori ecc.), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l'esecuzione.

ANAC spiega che negli appalti telematici, dal 1° gennaio 2024, le piattaforme digitali devono essere utilizzate anche per:

- la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC;
- l'accesso alla documentazione di gara;
- la presentazione del Documento di gara unico europeo;
- la presentazione delle offerte;
- l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme all'inizio del 2024, si registra anche un'altra novità rilevante, che ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà **pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell'operatore economico predisposto da ANAC**, strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la

partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

Grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà operativo il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico** predisposto da ANAC, utile alla verifica del possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione.

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo possono essere inseriti dall'operatore economico. Saranno aggiornati dagli enti certificatori, come Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Per quanto riguarda la fase di pubblicazione, la pubblicità sarà garantita da ANAC con la sua Banca Dati mediante la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito ANAC, cliccare QUI.](#)

13. DIRITTO CAMERALE - Soggetto alla prescrizione quinquennale - Ordinanza della Cassazione

Il diritto camerale dovuto annualmente dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese, per il quale - **essendo assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata**, per la quale trova applicazione l'art. 2948, comma 1, n. 4 del Codice civile – **è prevista la prescrizione in cinque anni.**

Lo ricorda la **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34890 depositata il 13 dicembre 2023.**

Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali - istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri - i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice civile.

In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27 ottobre 2015.

La Corte sottolinea che, in via preliminare va affermata la **natura di tributo del diritto camerale** ad opera dell'articolo 13 della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003).

L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che *«ai fini delle disposizioni del presente articolo, **si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti**, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali».*

Con l'articolo art. 5-quater, comma 1, D.L. n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'articolo 13 della legge n. 289 del 2002 **è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale**, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.

Individuata la natura del diritto camerale, va ricordato che esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che lo stesso è finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di commercio e che deve essere **versato con cadenza annuale.**

Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948, comma 1, n. 4 del Codice civile, il quale **prevede la prescrizione quinquennale.**

Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, **quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio,** ai sensi del D.P.R. n. 247 del 2004, **solo in presenza di precisi presupposti** e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.

L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'**articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997** (*"Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento"*) e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'**articolo 10 del D.M. n. 54 del 2005**, secondo cui *«1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».*

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 34890/2023, cliccare QUI.](#)

14. REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SOCIETÀ FIDUCIARIE - Pubblicato il bando per la individuazione di docenti - Curriculum entro il prossimo 28 febbraio 2024

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 18 dicembre ha reso noto che la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, nell'ambito del programma formativo per l'anno 2024 e seguenti, ha previsto la **realizzazione di corsi di formazione per la vigilanza sul sistema cooperativo** e, per l'affidamento di incarichi ispettivi per le società fiduciarie e fiduciarie e di revisione cui all'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 31 luglio 2023.

Per la **vigilanza sul sistema cooperativo**, il presente avviso si rivolge a: professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti a ordini ed albi, dirigenti e funzionari pubblici.

Per la **vigilanza sulle società fiduciarie** l'avviso si rivolge, relativamente ai Moduli didattici 1, 2 e 3 a professionisti iscritti ad ordini o albi, professori e ricercatori universitari, dipendenti pubblici con conoscenze specialistiche del diritto civile, diritto bancario e diritto commerciale, nonché della normativa settoriale sulle società fiduciarie e di revisione.

Per il Modulo 3, sarà richiesta, come requisito ulteriore, comprovata esperienza in attività ispettive presso società fiduciarie e di revisione.

Il presente avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di potenziali docenti.

Gli interessati a svolgere lezioni nelle suddette materie possono presentare, tramite PEC all'indirizzo dgv.div1@pec.mise.gov.it, il proprio curriculum vitae a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul sito Internet del Ministero e **fino al 28 febbraio 2024**, dichiarando esplicitamente la disponibilità ad adeguarsi, in caso di conferimento dell'incarico, alle esigenze didattiche, organizzative e logistiche dell'amministrazione e, per i dipendenti pubblici, a presentare la prevista autorizzazione.

Sono esclusi coloro che siano già collocati in pensione o quiescenza.

LINK:

[Per prendere visione del bando, cliccare QUI.](#)

15. MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE - Contributi per la promozione all'estero - Domande dal 27 dicembre 2023 al 23 gennaio 2024

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 18 dicembre, ha reso noto che dal **27 dicembre 2023** e fino al **23 gennaio 2024**, le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare le domande per l'accesso alle agevolazioni previste a fronte di iniziative di promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione.

Con **decreto direttoriale 13 novembre 2023** sono stati definiti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'articolo 32, commi da 12 a 15, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, come modificati dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021).

I **oggetti beneficiari** dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono:

- le associazioni rappresentative delle categorie produttive;
- i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche;
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari - oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati al comma 5 dell'articolo 3 del decreto - al momento della presentazione della domanda devono, a pena di inammissibilità, essere **titolari di un marchio collettivo o di certificazione** già registrato, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2023.

Le **risorse disponibili** in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento **ammontano complessivamente a euro 2.365.389,00.**

L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario **non può superare 150.000,00 euro**, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.

E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.

Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

La **domanda di agevolazione** (Allegato 1) e il **Progetto di promozione del marchio** (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità, essere **firmati digitalmente** dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente e devono essere altresì trasmessi **in formato Word**.

Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonché l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

Con **decreto direttoriale del 15 dicembre 2023** si è stabilito che le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 potranno essere presentate **a partire dalle ore 9:00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 23 gennaio 2024.**

Le domande devono essere trasmesse - a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: *marchicollettivi2023@legalmail.it* indicando nell'oggetto "AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE", complete di tutta la documentazione prevista dal citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 13 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 15 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la modulistica, cliccare QUI.](#)

16. ASSONIME - Analisi sullo stato di attuazione del PNRR

A che punto si trova l'attuazione del PNRR?

Alla domanda risponde la **Nota n. 9/2023**, pubblicata da ASSONIME lo scorso 11 dicembre.

In questo Note e Studi, Assonime presenta una sintesi dello **stato di attuazione** del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, in particolare alla luce della recente revisione del Piano.

Viene anzitutto fornito un **quadro sull'avanzamento finanziario**, per dare conto delle risorse PNRR già conferite e il progresso nel loro utilizzo.

Si illustrano successivamente le **modifiche al PNRR italiano**, approvate definitivamente dal Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023, introdotte sia per inserire all'interno del PNRR il nuovo capitolo REPowerEU, sia per tenere conto delle mutate condizioni economiche e geopolitiche rispetto a quelle in cui il piano era stato definito, di ulteriori criticità emerse nel tempo che avrebbero rallentato l'attuazione del PNRR e della disponibilità di alternative più efficaci al raggiungimento di determinati obiettivi e traguardi.

Con la revisione del PNRR, le risorse a disposizione dell'Italia aumentano da 191,5 miliardi di euro a **194,3 miliardi di euro** (di cui 122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), grazie a 2,7 miliardi di euro di nuove sovvenzioni destinate a finanziare le misure previste da REPowerEU e di 145 milioni di euro derivanti da un aggiornamento del criterio di assegnazione delle sovvenzioni.

Quanto alla scadenza di dicembre 2023, a seguito della revisione del PNRR **l'Italia dovrà conseguire 52 obiettivi** (rispetto ai 69 originariamente previsti) per ottenere la **quinta rata** di circa **12 miliardi di euro** (importo ridotto rispetto ai 18 miliardi iniziali).

Infine si ripercorrono sinteticamente **i traguardi e gli obiettivi del PNRR** che sono stati realizzati nel secondo semestre 2022.

Il documento fornisce anzitutto un quadro **sull'avanzamento finanziario**, per dare conto delle risorse PNRR già conferite e il progresso nel loro utilizzo.

Con l'erogazione, lo scorso 9 ottobre, della **terza rata** dei fondi del PNRR da **18,5 miliardi di euro** relativa ai traguardi e obiettivi realizzati al 31 dicembre 2022, **le risorse trasferite all'Italia dall'avvio del PNRR superano gli 85 miliardi di euro**.

A queste dovrebbero aggiungersi a breve i **16,5 miliardi di euro** della **quarta rata**, su cui la Commissione europea ha espresso il 28 novembre una valutazione preliminare positiva.

Auspiciabilmente entro la fine del 2023 il totale delle risorse erogate dovrebbe quindi raggiungere 102 miliardi di euro (oltre la metà del totale delle risorse a disposizione).

La quantità di risorse PNRR già conferite **si scontra con il modesto progresso nel loro utilizzo**, nonostante emerga uno stadio sufficientemente avanzato dell'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori (circa **142 miliardi di euro**, oltre il 70% del totale del PNRR).

Secondo i dati più recenti raccolti dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio che si basano sulle informazioni contenute nella piattaforma ReGIS2 al 26 novembre, **risultano spesi 28,1 miliardi di euro** (circa il 14,7% del totale delle risorse europee del PNRR) e **restano da spendere 163,4 miliardi di euro**.

Anche le stime della Corte dei Conti, su un campione di 27 interventi dal valore di oltre 30 miliardi di euro, confermano lo stato di avanzamento della spesa delle risorse PNRR: al 30 giugno 2023, di quei 30 miliardi di euro risultavano spesi solo 2,5 miliardi di euro, con un tasso di realizzazione intorno all'8%.

LINK:

[Per consultare il documento di Assonime n. 9/2023, cliccare QUI.](#)

17. UFFICIALI GIUDIZIARI - Fissate le nuove misure dell'indennità di trasferta

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri euro 2,99;
- b) fino a 12 chilometri euro 5,45;
- c) fino a 18 chilometri euro 7,53;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,59.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri euro 0,79;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,99;
- c) oltre i 20 chilometri euro 2,99.

Sono queste le **nuove misure dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari** fissate dal Ministero della giustizia con il **decreto 27 novembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, **a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

In base all'art. 20 del **D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115** (T.U. in materia di spese di giustizia) l'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, è **dovuta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario**.

Tuttavia non è dovuta in caso di spedizione dell'atto (come ad esempio in caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale).

L'importo dell'indennità di trasferta deve essere adeguato periodicamente in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero, in questa occasione, ai fini dell'adeguamento, ha preso atto della variazione, pari a **+ 15,9**, dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio 1° luglio 2020 - 30 giugno 2023.

Ai fini del calcolo delle distanze, si ricorda che lo stesso **D.P.R. n. 115/2002**, all'art. 22, stabilisce che si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito e che sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 27 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

18. RCA RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - Recepito l'orientamento della normativa europea

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, il **Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184**, recante "**Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità**".

Le disposizioni del presente decreto **si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023**.

Il decreto, nel recepire la [direttiva \(UE\) 2021/2118](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, apporta alcune **modifiche al Codice della Strada** (D.Lgs. n. 285/1992) **e al Codice delle Assicurazioni Private** (D.Lgs. n. 209/2005) per adattarli alle norme UE, prevedendo tra le altre cose la prossima emanazione di un decreto attuativo interministeriale che dovrà individuare i "veicoli elettrici leggeri" e che far scattare l'obbligo specifico di assicurazione anche per monopattini e bici elettriche.

Più in generale, il decreto interviene sul perimetro dell'**obbligo assicurativo**, stabilendo che è l'**uso del veicolo a imporlo**, indipendentemente **dal terreno su cui avviene** (anche se in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni) o dal fatto che **sia fermo o in movimento**.

Ne consegue l'estensione dell'obbligo anche ai veicoli tenuti **fermi in aree private**, fissando un principio già pronunciato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza 21983/2021 del 30 luglio 2021**.

Con tale sentenza, le **Sezioni Unite della Cassazione** ha, infatti, stabilito che "*l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro e il relativo danno occorrono da uso dell'auto in zone private*", e ciò sul presupposto che "*la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale*".

Con la sostituzione del primo comma dell'articolo 122 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile **i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente**».

La lettera rrr) viene ora sostituita dalla seguente:

«rrr) veicolo:

1) **qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica** che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) **qualsiasi rimorchio** destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno».

L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 122:

- a) si applica **a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento** (comma 1-bis);
- b) riguarda **anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni** (comma 1-ter).

Sono tuttavia previste **deroghe dall'obbligo assicurativo** per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto e per quelli **ritirati dalla circolazione** in quanto **destinati alla rottamazione o sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro**.

Resta per fortuna la possibilità di **sospendere l'assicurazione** in caso di utilizzo stagionale del mezzo. Anzi, tale opzione viene rafforzata perché non più rimessa alla libera scelta dell'impresa assicuratrice, ma **obbligatoria se richiesta dall'assicurato**.

Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte ma non potrà avere una durata superiore a dieci mesi nel corso di un anno.

Quindi, ricapitolando, l'**obbligo di copertura assicurativa** viene esteso ai veicoli a prescindere:

- dal terreno su cui vengono utilizzati;
- dal fatto che siano fermi o in movimento;
- dalla loro circolazione in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (per esempio negli aeroporti).

Sono tuttavia **esclusi dall'obbligo**:

- i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto;

- i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro);
- i veicoli che vengono sospesi temporaneamente dalla circolazione su richiesta dell'assicurato. Per ottenere la sospensione della copertura occorrerà richiederla formalmente alla compagnia assicurativa e lo stop sarà attivo solo dal momento della registrazione nell'apposita banca dati del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ci saranno infine norme agevolate per i **veicoli di carattere storico** in ragione del loro valore collezionistico.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

19. "ONCE-ONLY" - Operativo il sistema per ridurre le barriere e i costi amministrativi e facilitare la libera circolazione

Trasferirsi per motivi di studio o lavorativi in un altro Stato membro, fare attività d'impresa nell'UE può richiedere tempo, avere costi e costringere cittadini e imprese a procedure burocratiche complesse.

Dal **12 dicembre 2023** diventa pienamente operativo il "**sistema tecnico Once-Only**", un progetto della Commissione europea realizzato, insieme alle autorità pubbliche degli Stati membri, nel quadro dello **Sportello Unico Digitale** (*Single Digital Gateway*) che permette di condividere facilmente tutte le informazioni necessarie per il completamento di una procedura amministrativa.

L'immatricolazione di un'auto, l'apertura di una impresa, la domanda di pensione sono alcune delle **21 procedure** che potranno essere gestite con il "sistema Once-Only" per lo scambio transfrontaliero automatizzato di documenti e l'applicazione del **principio "una tantum"** in base al quale i cittadini e le imprese forniranno soltanto una volta informazioni alle autorità pubbliche che a loro volta potranno dialogare direttamente in modo semplificato.

Il nuovo sistema "una tantum" si avvale di una infrastruttura digitale transfrontaliera, il [portale La tua Europa](#), che già dal 2020 fornisce supporto dando informazioni a cittadini e imprese degli Stati membri sui servizi pubblici online e sulle procedure amministrative.

Il prossimo passo è il pieno utilizzo del sistema da parte delle **oltre 80mila autorità nazionali** di tutta l'UE ma anche di cittadini e imprese che potranno utilizzarlo per accedere e gestire digitalmente procedure amministrative.

Il completo e pieno funzionamento del sistema tecnico "Once Only" sarà la soluzione più efficace per **ridurre gli oneri amministrativi e abbattere le barriere burocratiche.**

In Italia il **coordinamento** è stato assicurato dal Dipartimento per gli Affari Europei, insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche europee, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

20. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Nasce l'Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico

Nasce l'Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico.

Istituito dal Ministero per la Pubblica amministrazione, l'organismo promuove lo sviluppo strategico del PIAO e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano.

Ne fanno parte esperti nominati, oltre che dal Ministro per la Pubblica amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, nonché dai sindacati di categoria.

L'Osservatorio è stato immaginato come **momento di approfondimento di tematiche rilevanti per il buon funzionamento della pubblica amministrazione**, ma soprattutto come strumento capace di mettere a terra le idee, i progetti, gli interventi strategici e prioritari per porre le amministrazioni nelle condizioni di offrire agli utenti, cittadini e imprese, servizi efficienti e sempre più al passo con i tempi.

Oltre a supportare il Ministro per la Pubblica amministrazione, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, con **funzioni di analisi, studio, proposta e monitoraggio**, l'Osservatorio promuove iniziative, incontri, e seminari con pubbliche amministrazioni, nonché con istituzioni nazionali e internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, anche per favorire la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero per la pubblica amministrazione, cliccare QUI.](#)

21. AGCOM - CONTRATTI PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - Nuovo regolamento a tutela degli utenti sugli adeguamenti tariffari legati all'inflazione

Con un comunicato stampa del 15 dicembre 2023, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto che, a conclusione di un articolato iter procedimentale, avviato con la delibera n. 89/23/CONS, nella seduta del Consiglio del 5 dicembre 2023, ha approvato, con **delibera n. 307/23/CONS**, il **nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali**.

Si tratta di un provvedimento senza precedenti che mira a **proteggere i consumatori dalle condizioni contrattuali** spesso complesse e non trasparenti applicate dagli operatori di telefonia e internet.

L'obiettivo principale è **garantire un accesso chiaro e trasparente alle informazioni fondamentali per la stipula dei contratti**, assicurando che gli utenti siano al riparo dagli aumenti automatici dovuti all'inflazione e dai costi di recesso in caso di cambio operatore.

Il regolamento impone agli operatori di **adeguare i propri modelli contrattuali**, fornendo agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare, dettagliate e facilmente comprensibili. Inoltre, devono fornire una **sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile** insieme ai contratti, identificando chiaramente i principali elementi del servizio.

Un punto chiave del nuovo regolamento riguarda il periodo di impegno iniziale, **limitato a un massimo di 24 mesi** per tutte le tipologie di contratto.

Dopo il 24° mese, l'utente può recedere in qualsiasi momento senza penali o costi di disattivazione, tranne i costi per il servizio ricevuto durante il preavviso e gli eventuali costi dell'apparecchiatura terminale.

In caso di **disdetta del contratto** dopo il preavviso di proroga, l'operatore può addebitare solo i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi dell'apparecchiatura terminale.

Gli utenti possono **recedere o cambiare operatore** senza penali quando l'operatore propone modifiche contrattuali, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il diritto di recesso può essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione delle modifiche.

Gli operatori devono fornire informazioni chiare sulla **migrazione tra operatori**, inclusa la portabilità del numero.

L'operatore cedente continua a fornire il servizio fino all'attivazione da parte dell'operatore ricevente.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'AGCOM del 15 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

22. NUOVE RISORSE PER LA SOCIAL CARD "Dedicata a te"

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha emanato il **decreto 29 novembre 2023**, che reca le disposizioni attuative ed applicative della **social card**, di cui all'articolo 1 comma 450 della Legge n. 197/2022 (*Legge di bilancio 2023*), così come modificato dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo del D.L. n. n. 131/2023, convertito dalla L. n. 169/2023.

La dotazione prevista per l'anno 2023 è attualmente di **600 milioni di euro**.

Oltre ai beni alimentari di prima necessità, viene ora previsto anche **l'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**.

Gli aventi diritto che non erano riusciti a ritirare la carta o ad accedere alla misura nei tempi previsti potranno attivare la carta "Dedicata a te" e disporre, dal prossimo 15 dicembre, di **382,50 euro**, a cui si **aggiungono ulteriori 77,20 euro** da destinare all'acquisto di beni **alimentari** di prima necessità o di carburante, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Dal 15 dicembre le carte già distribuite verranno ricaricate con la cifra destinata all'acquisto di **carburante** o, in alternativa, di abbonamenti per il **trasporto pubblico**; dalla stessa data verranno distribuite le ulteriori carte non ancora assegnate agli aventi diritto.

Destinatari del beneficio economico aggiuntivo sono i nuclei familiari, composti da almeno tre persone, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 15.000 euro, inclusi negli elenchi elaborati da INPS e trasmessi a Poste Italiane S.p.A.

I componenti del nucleo della DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

La Carta non è fruibile, con decadenza dal beneficio, **se non viene effettuato il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024**.

Le somme accreditate **devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 29 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

23. CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA FRAGILITA' - Supporto per la formazione lavoro - Assegno di Inclusione - Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

L'**Assegno di Inclusione** (ADI), insieme al **Supporto per la Formazione e il Lavoro** (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.

Mentre il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) ha avuto avvio il **1° settembre 2023**, l'Assegno di Inclusione (ADI), sarà avviato a decorrere **dal 1° gennaio 2024**.

A. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è stato istituito dall'articolo 12 del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") e ha avuto avvio **dal 1° settembre 2023**.

Il **SFL** è una **misura di attivazione al lavoro** tramite la partecipazione a progetti di:

- formazione e accompagnamento al lavoro;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- politiche attive del lavoro, comunque denominate;
- progetti utili alla collettività;
- servizio civile universale.

Il SFL è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

- di età compresa **tra i 18 e i 59 anni**;
- in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

B. L'ADI - istituito dall'articolo 1 del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") - è una **misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale** condizionata al **possesso di alcuni requisiti**, che sarà **in vigore dal 1° gennaio 2024**.

L'ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di **età compresa tra 18 e 59 anni**, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del **Patto di servizio personalizzato (PSP)**.

L'ADI, come il SFL, può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell'Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale.

C. Il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) – istituito dall'articolo 5 del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") - la piattaforma informatica realizzata per:

- agevolare la ricerca del lavoro;
- individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.

Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

Con [decreto direttoriale del 13 dicembre 2023, n. 407](#) è stato **approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione**, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS sul SFL, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS sull'ADI, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere ad entrambi i servizi, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS sul SIISL, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma del SIISL, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale \(GePI\), cliccare QUI.](#)

24. ASSEGNO DI INCLUSIONE - Al via dal 1° gennaio 2024 - Fissate le modalità di messa in esercizio - Aperte le domande attraverso il portale INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'**Assegno di inclusione (ADI)**, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'ADI è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Assegno di inclusione (ADI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il **decreto 13 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, con il quale vengono definite:

- a) I beneficiari e i requisiti della misura (art. 3);
- b) Le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione (art. 4);
- c) Le modalità di erogazione del beneficio economico (art. 5);
- d) le attività di segretariato sociale (art. 6),
- e) gli obblighi dei beneficiari (art. 8);
- f) le modalità di attivazione e funzionamento della misura (art. 9).

Come reso noto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali [sul proprio sito](#), **la domanda può essere presentata** attraverso il portale INPS già dal **18 dicembre 2023**. Ciò consentirà il pagamento dell'assegno già dalla fine di gennaio prossimo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'INPS, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla misura di contrasto alla povertà, cliccare QUI.](#)

25. L. N. 193/2023 - PUBBLICATA LA LEGGE SULL'OBLIO ONCOLOGICO - Tutela delle persone che sono state affette da malattia oncologica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la **legge 7 dicembre 2023, n. 193** recante "**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**"

Per « **diritto all'oblio oncologico** » -viene precisato al comma 2 dell'articolo 1 - si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni nè subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

La legge, che entrerà in vigore il prossimo **2 gennaio**, in cinque articoli, si pone la finalità di **tutelare** le persone guarite da pregresse patologie oncologiche da qualsiasi forma di discriminazione in ossequio tanto alla Costituzione (artt. 2, 3, e 32) quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7, 8, 21, 35 e 38), nonché del Piano europeo della lotta contro il cancro.

All'articolo 2 si precisa che nel caso in cui vengano **stipulati o rinnovati contratti** di servizi bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, ma anche nell'ambito di conclusione di **qualsiasi altro tipo di contratto anche tra privati**, «**non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta**».

Il periodo di dieci anni viene **ridotto alla metà** nel caso in cui la persona guarita dalla patologia oncologica sia stata diagnosticata prima del compimento del **ventunesimo anno** di età.
Il comma 3 dell'art. 2 precisa, inoltre, che «*non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente*».

Per quanto riguarda la materia lavoro, la legge, all'articolo 4, dispone che ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, **è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche** da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, **da più di dieci anni alla data della richiesta**.
Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi** (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

26. DISABILI - Fondo per il diritto al lavoro - Annualità 2023

Con il **decreto interministeriale del 17 novembre 2023** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023, **sono stati attribuiti all'INPS 53.640.879 euro**, a valere sul **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili**, per le **assunzioni relative all'anno 2023**.

Dette risorse vanno a incrementare quelle già previste per l'annualità 2023 dall'originario decreto interministeriale 24 febbraio 2016, **pari a 20.000.000 di euro**, nonché quelle previste dal D.P.C.M. 21 novembre 2019, **pari a euro 1.915.742**.

In forza dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 68/1999, a valere sulle risorse del Fondo - per l'anno finanziario 2023- e nei limiti del 3% delle risorse complessive statali, **per un importo pari ad euro 2.106.772** sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **sperimentazioni di inclusione lavorativa** delle persone con disabilità. Le sperimentazioni riguarderanno in particolare attività di **formazione** e di riqualificazione professionale nelle **competenze digitali**.

Le risorse sono attribuite per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di Linee guida da adottare, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di conseguenza, **per l'annualità 2023**, il Fondo di cui all'art. 13 **dispone complessivamente di euro 77.663.393**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 17 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

27. GARANTE PRIVACY - Nuovi provvedimenti in tema di trattamento dati - Sorveglianza nei condomini - Uso illecito di registrazioni di colloquio

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 515 del 15 dicembre scorso, affronta vari argomenti che di seguito illustriamo brevemente.

1) Multe per Autostrade e Amazon

In tema di **trattamento dati**, il Garante Privacy sanziona la società Autostrade per l'Italia e Amazon Italia Transport perché non hanno dato tempestivo e motivato riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali presentate sia da alcuni dipendenti che da alcuni ex-dipendenti.

2) Sanzione per una società di formazione che pubblica online i dati sanitari di un ragazzo

Un genitore si rivolge al Garante Privacy per chiedere la condanna di una **società di formazione** che aveva reso accessibili ai medici psichiatri partecipanti al corso di formazione, cartelle cliniche, esami, biografia, perizie psichiatriche, reati per i quali era indagato, del proprio figlio deceduto.

3) I sistemi di sorveglianza nei condomini sono legittimi solo con la delibera dell'assemblea

Sanzionato l'amministratore di condominio che aveva installato delle **telecamere di videosorveglianza senza la previa autorizzazione dell'assemblea dei condomini**. La delibera dell'assemblea è, infatti, il **presupposto** per la **liceità** del **trattamento** realizzato con le telecamere.

4) Uso illecito di registrazioni di un colloquio, sanzionati due Comuni

Il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se necessario alla gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi.

LINK:

[Per consultare i consigli e i suggerimenti del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

28. EMMA9 - Campagna di sensibilizzazione contro il "Money Muling" - 2023

Il **"money muling"** è il **trasferimento di denaro per finalità illecite** quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.

Tale pratica, nella quale le organizzazioni criminali riescono a coinvolgere persone talvolta inconsapevoli, "i muli", è spesso connessa anche con i crimini di tipo informatico.

Per migliorare il contrasto di questo fenomeno illecito, l'Europol, in coordinamento con le forze di polizia di vari paesi dell'Unione europea, e l'Associazione Bancaria Europea hanno promosso una campagna informativa, denominata EMMA9 (*European Money Mule Action*).

Il *Computer Emergency Response Team* per il settore finanziario italiano (CERTFin), iniziativa di cooperazione pubblico-privato per il contrasto del rischio cibernetico co-presieduta da ABI e Banca d'Italia, ha aderito insieme alla Polizia di Stato alla campagna per sensibilizzare cittadini e imprese su:

- 1. le modalità con cui i criminali operano per assoldare i "muli";**
- 2. come proteggersi per non essere coinvolti in tali attività;**
- 3. cosa fare se si resta coinvolti.**

Le comunicazioni e i materiali relativi alla campagna EMMA9 sono disponibili sui canali social dell'[Europol](#) e del [CERTFin](#).

LINK:

[Per accedere al comunicato della Banca d'Italia, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ENERGIA - ENEA stima risparmi record di 3 miliardi di euro da misure di efficienza energetica

Un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022 grazie agli interventi di efficienza energetica.

Lo ha stimato ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas, che equivalgono a una **riduzione** delle emissioni di CO₂ di circa 6,5 milioni di tonnellate e a un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'Efficienza energetica (la [Direttiva UE 2023/1791](#) che fissa un target dell'11,7% per la riduzione del consumo energetico finale entro il 2030).

È quanto emerge dal 12° **Rapporto annuale sull'efficienza energetica** e dal 14° **Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti**, elaborati dall'ENEA e presentati nel corso di un convegno tenutosi oggi a Roma a Palazzo Valentini.

Ai positivi risultati rispetto agli obiettivi UE hanno contribuito le **detrazioni fiscali** (Ecobonus, Bonus Casa e Superbonus) con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3% rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1% del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023.

A seguire gli **incentivi per la mobilità sostenibile** con 0,423 Mtep (16,8%) e i **Certificati Bianchi** che hanno coperto il 12,6% del risparmio totale annuo.

LINK:

[Per consultare il testo del 12° Rapporto annuale efficienza energetica 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, cliccare QUI.](#)

2) ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2022 - Le persone in Italia

Il "Diario dei Censimenti" è la newsletter dedicata alle rilevazioni censuarie che forniscono un quadro statistico dettagliato delle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche del Paese.

Il settimo numero è interamente dedicato al Censimento della Popolazione con la restituzione dei risultati preliminari della rilevazione 2022.

Attraverso video, infografiche e testimonianze di esperti, vengono presentate le principali caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione italiana, con un focus sulla dinamica demografica e la distribuzione per luogo di nascita e cittadinanza.

Il 18 dicembre 2023, l'ISTAT ha diffuso i risultati della quinta edizione del Censimento permanente della popolazione, che consente di comprendere le trasformazioni e l'evoluzione della società italiana.

Al 31 dicembre 2022 la popolazione in Italia conta **58.997.201 residenti**.

Rispetto al 2021 si registra una flessione pari a -32.932 individui, a sintesi di un calo significativo dovuto a una dinamica demografica ancora negativa pari a -179.416 persone e di un recupero censuario pari a + 146.484 persone.

A differenza del 2021, nel 2022 l'impatto censuario è positivo su tutto il territorio.

In particolare è pari al +0,3% nell'Italia Nord-Occidentale, Centrale e Meridionale, rispettivamente 41mila, 30mila e 34mila unità in più conteggiate come abitualmente dimoranti rispetto alla popolazione provvisoria calcolata al 31.12.2022, e al +0,2% nell'Italia Nord-Orientale e Insulare, rispettivamente 26mila e 15mila unità in più.

La flessione della popolazione si mantiene contenuta grazie alla dinamica positiva della popolazione straniera.

Gli **stranieri** censiti sono **5.141.341** (+2,2% rispetto al 2021), con un'incidenza sulla popolazione residente dell'8,7%.

LINK:

[Per consultare l'infografica sulle persone in Italia censite nel 2022, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare l'infografica sulle persone straniere in Italia censite nel 2022, cliccare QUI.](#)

3) INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA P.1. - Un approfondimento sulle prospettive di disciplina e i principi di legalità

La Maggioli Editore presenta "*Intelligenza Artificiale: prospettive di disciplina e principi di legalità algoritmica nelle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni*", il nuovo e-book gratuito a cura di **Efio Alfio Pisanu**.

L'e-book analizza e approfondisce i diversi profili di rischio e le possibili soluzioni connesse all'Intelligenza Artificiale. Dopo aver cercato di evidenziare le enormi potenzialità e l'impatto socio-economico, viene affrontato il **tema della regolazione della materia**, anche esaminando l'approccio europeo all'Intelligenza Artificiale, **la proposta eurounitaria di Regolamento**, la Strategia Nazionale e la recente proposta di legge italiana sull'Intelligenza Artificiale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare gratuitamente l'e-book, cliccare QUI.](#)

4) CODICE DEL CONSUMO - PUBBLICATE LE FAQ

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ in risposta alle domande frequenti sul codice del Consumo.

In particolare le risposte hanno interessato i seguenti argomenti:

- diritto di recesso,
- garanzie post-vendita,
- diritti dei consumatori.

Esse tengono inoltre conto degli "*Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori*" di cui alla [Comunicazione della Commissione europea \(2021/C 526/02\)](#).

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

5) PROROGATA LA FRUIZIONE DI DECONTRIBUZIONE SUD FINO AL 30 GIUGNO 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 19 dicembre, rende noto che la Commissione Europea ha accolto la richiesta avanzata dallo stesso Ministero di estendere l'autorizzazione all'utilizzo della misura "**Decontribuzione Sud**", per ulteriori 6 mesi, **fino al 30 giugno 2024**.

L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), configurandosi come Aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

Il bonus "Decontribuzione Sud" prevede un **esonero contributivo massimo del 30%** in favore dei **datori di lavoro privati**, con sede in una delle Regioni del **Mezzogiorno**, con riferimento ai **rapporti di lavoro dipendente**.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'incentivo dal sito dell'ANPAL, cliccare QUI](#)

6) ANTICORRUZIONE - AgID RICEVE LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è tra le prime Pubbliche Amministrazioni centrali italiane a ottenere la certificazione per i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, secondo lo standard UNI ISO 37001.

Dopo aver conseguito la certificazione per la parità di genere, in conformità alla UNI PdR125:2022, AgID ha ottenuto la certificazione del **sistema di gestione per la prevenzione della corruzione**, secondo lo standard UNI ISO 37001:2016.

La UNI ISO 37001, denominata "*Anti-Bribery Management System*", identifica uno standard di gestione che ha lo scopo di aiutare le organizzazioni nella lotta contro le diverse forme di corruzione e di promuovere una cultura dell'organizzazione etica, stabilendo principi di trasparenza e integrità.

È la prima norma sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, diventata certificabile dal 20 dicembre 2016. Lo standard considera i seguenti aspetti:

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 12 al 20 Dicembre 2023)

1) Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184: Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero della giustizia - Decreto 27 novembre 2023: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186: Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Legge 24 novembre 2023, n. 187: Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 5 dicembre 2023: Regolamento che disciplina l'attività negoziale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Legge 13 dicembre 2023, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 144/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

5) Legge 13 dicembre 2023, n. 190: Disciplina della professione di guida turistica. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

6) Legge 13 dicembre 2023, n. 191: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 145/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 13 dicembre 2023: Assegno di inclusione. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 13 novembre 2023: Approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Legge 7 dicembre 2023, n. 193: Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

10) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Decreto 3 novembre 2023: Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) CONSOB - Delibera 6 dicembre 2023: Adozione del regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari. (Delibera n. 22923). (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 12 al 20 Dicembre 2023)

1) Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersecurity nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 18 dicembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)